

Bozza di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione di variante parziale

OGGETTO: variante parziale nr. 7 al P.R.G.C. vigente; approvazione

Premesso che:

- che il Comune di Peveragno è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 17-5207 del 05/02/2007 e successiva rettifica ed integrazione approvata con D.G.R. n. 33-6245 in data 25/06/2007;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il Comune in questione);
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il comune in questione);
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di

tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 7.171 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 3.585 (ab. 7.171 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una riduzione pari a mq 2.955. Con la presente variante si viene a determinare un incremento della dotazione a servizi pubblici pari a mq 1.000, andando a generare un accantonamento totale pari a mq 1.955, pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 7.171 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e turistico-ricettive. Si precisa che con la presente variante, per quanto riguarda le aree produttive / turistico-ricettive, si apportano delle riduzioni di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questi settori, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere in parte ancora a disposizione per future esigenze (vedasi schema riassuntivo);
 - Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

Variante 2004	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 7.171		S.T. aree Produttive	S.T. aree turistico-ricettive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	656.588	142.757
			0,06	0,06
	3.585 mq	mc	39.395,2 mq	8.565,4 mq

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP1	+ 603	- 5.926,8	- 1.983	/
VP2	- 3.315	+ 3.958	+ 14.389	/
VP3	/	/	/	/
VP4	/	+ 1.434	/	+ 6.651
VP5	/	/	/	/

VP6	- 243	- 655	+ 22.365	(- 7.307 solo st)
VP7	+ 1.000	- 1.784,1	- 8.420	- 18.391
TOTALE MODIFICHE	- 1.955	- 2.973,9	+ 26.351	- 11.740
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 5.540 mq	2.973,9 mc	13.044,2 mq	20.305,4 mq
	- 1.630 mq	+ increm. 4%		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare;
- che il Comune di Peveragno ha con d.g. nr. 19 del 27/02/2015 individuato, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Dronero, l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 7;
- che, prima di procedere all'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, all'A.S.L. CN1 ed all'A.R.P.A. Piemonte, il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che, con nota prot. 31337 del 30/03/2015 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 26912 del 02/04/2015, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 29433 del 24/03/2015 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, evidenziando alcuni argomenti dei quali si dà atto nella relazione del Progetto Preliminare;
- con verbale in data 10/04/2015 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare presentati da privati;
- che la Provincia, nell'esprimere il proprio parere di competenza del parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante, ha ri-

levato alcuni aspetti di carattere viario, relativamente agli accessi ed alle fasce di rispetto della viabilità, configurandoli come osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.U.R.;

- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo le motivazioni espresse nella Relazione, ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

Visti:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.

Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 rispettivamente da

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi

Con voti favorevoli, contrari, astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di accogliere parzialmente l'osservazione presentata dalla Provincia, secondo le motivazioni riportate in Relazione;
- 3) di dare atto che la Provincia di Cuneo ha espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali approvati;
- 4) di approvare la variante parziale n. 7 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
 - Norme di Attuazione e Tabella di zona;
 - Tav.1.1: Progetto P.R.G. – territorio comunale – zona pianura..... scala 1:5.000
 - Tav.1.2: Progetto P.R.G. – territorio comunale – zona capoluogo... scala 1:5.000
 - Tav.2: Progetto P.R.G. – concentrico scala 1:2.000
 - Tav.2.1: Progetto P.R.G. – centro storico scala 1:1.000
 - Tav.3: Progetto P.R.G. – S. Lorenzo, S.Magno e S.Margherita scala 1:2.000
 - Tav.4: Progetto P.R.G. – S. Giovenale e Madonna dei Boschi scala 1:2.000
 - Tav.6: Progetto P.R.G. – aree produttive..... scala 1:2.000
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
 - 7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
 - 8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
 - 9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53 - 11975 del 04.08.2009 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
 - 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Bianco Diego, cui si dà mandato per i successivi adempimenti;